

OGGETTO: Albo pretorio comunale on line. Pubblicazione limitata ad alcuni atti. Assunta violazione del principio della trasparenza di cui alla l.n. 15/2009 e al d.lgs. n. 150/2009.

Il Circolo istante lamenta che sul sito on line del Comune di Nocera Terinese non sono pubblicate tutte le delibere comunali. Tale comportamento dell'amministrazione comunale violerebbe i principi sulla trasparenza amministrativa introdotti dalla legge delega n. 15 del 2009 e dal successivo decreto legislativo di attuazione n. 150/2009 che fanno riferimento al concetto di "accessibilità totale".

I principi sulla trasparenza amministrativa introdotti dai due testi normativi citati sottolineano effettivamente (art. 4, commi 6 e 7, l. n. 15/2009, ripresi dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2009), da un lato, che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m. della Cost. e, dall'altro, che la trasparenza è intesa come "accessibilità totale". I successivi commi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 stabiliscono, poi, le modalità con le quali ogni pubblica amministrazione dovrebbe attuare tali principi: fra questi l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire l'attuazione di tali principi.

In particolare, il comma 8 dell'art. 11 cit. stabilisce quali siano gli atti che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, ma l'eventuale inadempimento non influisce direttamente sul diritto di conoscenza del cittadino, nel senso che l'amministrazione non è obbligata per legge a rendere trasparente ciò che non ha reso tale, ma ha soltanto ricadute sulla performance dei dirigenti preposti agli uffici coinvolti, nei confronti dei quali è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato (art. 11, comma 9).

La legge, in sostanza, non ha previsto un meccanismo di reazione alla violazione del principio della trasparenza che automaticamente restituisca al cittadino il diritto alla conoscenza dell'atto o del documento cui lo stesso è interessato obbligando l'amministrazione ad un fare, diritto che può essere esercitato, invece, attraverso il ricorso all'accesso così come regolato dalla l. n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 184/2006.

OGGETTO: Richiesta di copia cartacea dell'intervento in seduta "aperta" di rappresentante politico locale. Notifica al controinteressato.

L'amministrazione comunale di Matelica ha ricevuto da parte di un cittadino presente ad una seduta "aperta" del Consiglio comunale la richiesta di accesso e la consegna di copia cartacea dell'intervento di un rappresentante politico locale in quanto, ad avviso del richiedente, nelle parole pronunciate potrebbero esserci gli estremi per una eventuale denuncia.

In ordine a tale richiesta la Città di Matelica chiede a questa Commissione se l'accesso non possa essere escluso essendo motivato da finalità giudiziarie e, in caso positivo, si debba procedere alla notifica (rectius, alla comunicazione) al controinteressato, il quale potrebbe opporsi all'accesso solo per motivi inerenti alla privacy.

Per quanto riguarda i cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

L'accesso, nella specie, come sottolineato dalla stessa amministrazione comunale, motivato dalla eventualità di una difesa giudiziale non può essere certamente negato e ad esso non può opporsi il controinteressato (al quale va comunque comunicata l'esistenza dell'istanza, ex art. 3, d.P.R. n. 184/2006) nemmeno ricorrendo all'esigenza di tutela della privacy (nella specie, difficilmente fondata, attesa la pubblicità dell'intervento in Consiglio comunale) che risulta recessiva rispetto a quella giudiziaria.

Militano a favore di tali considerazioni l'esistenza nel cittadino-residente di un diritto generale all'informazione (art. 10, comma 2, ult. parte) e, più in particolare, il diritto ad avere copia di un documento (verbale dei lavori consiliari) che può qualificarsi "atto interno" di un procedimento amministrativo, come tale ammesso all'accesso secondo la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo.

Sig.
Via
Cerveteri (RM)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Diffida di annullamento o disapplicazione di norme statutarie e regolamentari in contrasto con disposizioni legislative.

Il Sig., consigliere comunale del Comune di Cerveteri, ha presentato diffida allo stesso Comune perché, in via di autotutela, annulli o disapplichi alcune disposizioni contenute nello Statuto del Comune (art. 53, comma 3), nel Regolamento del Consiglio (artt. 39, comma 3, e 40, commi 1 e 2) e nel Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 5, comma 3), che limitano o sottopongono a condizione o regolano in maniera restrittiva il diritto di accesso agli atti comunali da parte dei consiglieri.

Sottolinea il nel proprio atto di diffida il contrasto di dette disposizioni con la legge (in particolare, l'art. 43, TUEL) e la prevalente giurisprudenza. Sul contenuto della diffida e sulle sue considerazioni chiede il parere di questa Commissione.

Sulla questione questa Commissione non può che ribadire il proprio orientamento giurisprudenziale, alla luce del quale la pretesa del Consigliere comunale istante appare pienamente condivisibile.

Infatti, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale – nell'esercizio del proprio munus publicum - non può subire compressioni di alcun genere, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Ricorda, per completezza, questa Commissione che l'eventuale esito negativo della diffida potrà essere contestato, trattandosi di applicazione di norme regolamentari, soltanto dinanzi il giudice amministrativo.

Segretario Comunale di Tortoli
Comune di Tortoli
Via Garibaldi, 1
08048 TORTOLI'

OGGETTO: Comune di Tortoli: accesso procedimentale: modalità.

Con nota del 29 luglio 2011 il Segretario comunale di Tortoli ha riferito:

- che le ditte X ed Y hanno entrambe presentato un progetto di pianificazione urbanistica relativo anche ad aree di proprietà della ditta X;
- che la ditta X ha presentato osservazioni avverso il progetto della ditta Y;
- che esso segretario comunale, acquisita una relazione con cui il tecnico comunale esprimeva il parere che le suddette osservazioni erano prive di fondamento, ha trasmesso queste ultime agli amministratori del Comune con una propria nota con cui ha espressamente condiviso detta relazione, peraltro non allegata;
- che la ditta X ha chiesto l'accesso all'indicata relazione, senza indicare alcun tipo di interesse.

Ciò premesso il Segretario Comunale ha chiesto di conoscere:

- a) se la relazione di un tecnico può essere equiparata ad un parere legale, ai fini di un eventuale diniego di accesso;
- b) se dal fatto che è stata presentata una domanda d'accesso deve o può desumersi l'esistenza di una situazione precontenziosa, suscettibile di precludere l'accesso;
- c) se, qualora l'accesso possa essere consentito, debbano essere preventivamente informati i controinteressati;
- d) se la comunicazione ai controinteressati debba essere effettuata dall'accedente o dall'Amministrazione.

Al riguardo la Commissione esprime il parere:

- a) che l'indicata nota del Segretario Comunale, che è documento amministrativo sicuramente accessibile, è dichiaratamente fondata sul parere del tecnico comunale; il che ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 184/2006, rende accessibile anche il parere del tecnico comunale;
- b) che in ogni caso, trattandosi di progetti connessi ed alternativi che vanno quindi esaminati in unico contesto, la disciplina applicabile è quella dell'art. 10 della legge n. 241/1990, relativa all'accesso procedimentale; con la conseguenza che tutti gli atti del procedimento devono essere considerati liberamente accessibili – salvo specifiche esigenze di tutela di dati sensibili, che nel caso in esame non risulta che ricorrano - da parte di ciascuno dei partecipanti;
- c) che, ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. n. 184/2006, la domanda d'accesso va comunicata ai controinteressati, a cura dell'Amministrazione.

Dott.
.....@alice.it

OGGETTO: Accesso procedimentale. Modalità.

Il Dott. riferisce che il Provveditorato agli studi di Vercelli richiede, nel caso in cui un insegnante voglia verificare i titoli di colleghi iscritti nelle graduatorie, che l'accesso avvenga "in presenza" dei controinteressati; e chiede di conoscere se tale prassi possa ritenersi legittima o quanto meno suscettibile di costituire una sorta di "intimidazione" nei confronti dell'accedente.

Osserva la Commissione che, per il principio generale di rispetto del contraddittorio, le domande d'accesso suscettibili di incidere su situazioni giuridicamente rilevanti di terzi controinteressati devono essere preventivamente portate a conoscenza di questi ultimi. Ciò avviene, di regola, mediante apposita "comunicazione" da parte dell'Amministrazione (art. 3 del d.P.R. n. 184/2006). Ma nulla vieta che l'Amministrazione possa prevedere, qualora lo ritenga opportuno per assicurare la sollecita conclusione del procedimento concorsuale, una sorta di contestazione orale in contraddittorio, fermo restando – ovviamente – il dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Né in ciò può ravvisarsi una sorta di intimidazione: infatti chi afferma di rilevare delle inesattezze ha l'onere di provarne l'effettiva sussistenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione: Ministero della giustizia

Fatto

Il signor, avendo partecipato al concorso a 360 posti di magistrato ordinario bandito con D.M. 12 ottobre 2010, in data 30.6.2010, richiedeva al Ministero della Giustizia l'estrazione di copia degli elaborati di diritto amministrativo e di diritto civile redatti dall'accidente in data 15.6.2011 e 16.6.2011.

A sostegno della propria istanza di accesso faceva valere il proprio interesse giuridicamente tutelato a valutare la bontà dei propri elaborati nonché il proprio diritto avente ad oggetto le proprie opere dell'ingegno.

L'istanza di accesso veniva rigettata dall'Amministrazione, con provvedimento del 4.7.2011, notificato in data 18.7.2011, sul rilievo dell'inesistenza di un interesse concreto diretto ed attuale dell'odierno ricorrente corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale era stato richiesto l'accesso.

Il signor, in data 15.9.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 6.10.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale, in ragione della partecipazione del ricorrente al procedimento concorsuale per il reclutamento di 360 magistrati al quale afferiscono i documenti richiesti all'Amministrazione.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere a tali documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, anche indipendentemente dalla sua titolarità, peraltro indubbia, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tali documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione: Comando Legione Carabinieri Lazio

Fatto

Il signor, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, destinatario di un provvedimento di rigetto della sua istanza di assegnazione in temporanea concessione dell'alloggio di servizio esistente presso la sede del Comando Stazione Carabinieri di Frascati, in data 6 luglio 2011 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza istanza di accesso a tutta la documentazione inerente l'assegnazione dell'alloggio di servizio in questione.

In data 9.8.2011 l'Amministrazione comunicava l'accoglimento della predetta istanza di accesso; in data 18 agosto 2011, all'atto di ritirare copia della documentazione messa a disposizione dell'accedente da parte dell'Amministrazione, il ricorrente si avvedeva del fatto che tra i documenti in questione non figurava la copia della disdetta del contratto di affitto intimatogli dal proprietario dell'immobile sito in Palestrina occupato dal ricorrente e dalla di lui famiglia.

In data 7 settembre 2011 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta, sollecitando anche il riesame da parte della Commissione della determinazione di rigetto della sua istanza relativa all'assegnazione in concessione temporanea dell'alloggio di servizio esistente presso la Stazione dei Carabinieri di Frascati.

L'Amministrazione, in data 5.10.2011, comunicava alla Commissione di non aver potuto consegnare al ricorrente copia della disdetta del contratto di affitto menzionata dal ricorrente, trattandosi di documento non presente agli atti del Comando della Legione dei Carabinieri del Lazio e sollecitava la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiedeva alla Commissione di riesaminare la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione dell'alloggio di servizio in ragione dell'incompetenza di tale organo a pronunciarsi sul punto.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso discende, in primo luogo, dal fatto che l'odierno ricorrente mira, innanzitutto, ad ottenere copia di un documento non presente agli atti dell'amministrazione.

In secondo luogo è evidente l'incompetenza della Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, a pronunciarsi sulla legittimità del rigetto dell'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dell'alloggio di servizio alla quale aspirava.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato Opere Pubbliche di Bari

Fatto

La signora, dipendente del Ministero Infrastrutture e Trasporti in servizio presso il Provveditorato Opere pubbliche di Bari, con note del 9.3.2011 e del 28.3.2011 chiedeva di poter accedere alle schede di proposta e di liquidazione all'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 c. 5 del decreto legislativo n. 163/2006 relativamente al periodo 1/1/2006-31/12/2006.

L'Amministrazione in data 14.4.2011 trasmetteva all'accedente n. 28 schede.

In data 7.6.2011 la signora chiedeva un'integrazione della predetta documentazione, indicando una lista di lavori per i quali nulla le era stato trasmesso né comunicato.

Successivamente l'Amministrazione con varie note (inviate il 21.6.2011, il 24.6.2011 ed il 12.7.2011) chiedeva precisazioni in merito all'interesse dell'accedente che, con note del 23.6.2011 e del 22.7.2011 ribadiva il proprio interesse al rispetto della normativa vigente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza del 22.7.2011, la signora, in data 29.9.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso in questione assumendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 6.10.2011, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno del rigetto del ricorso, essendo evidente la mancata indicazione del diritto o dell'interesse che la ricorrente intenderebbe tutelare con la sua istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Né dalla lettura dello stesso, né dall'esame dell'istanza di accesso della ricorrente è dato evincere quale sia l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una richiesta di accesso, atto a legittimare l'ostensione di tali documenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione: Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

Fatto

Il signor, in data 25.8.2011 rivolgeva all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la richiesta formale di poter partecipare al procedimento attivato dallo stesso, mediante una denuncia nei confronti di una società per azioni in pari data, e di poter conoscere le modalità, le forme ed i tempi di partecipazione a tale procedimento.

Non avendo ottenuto risposta a tale richiesta nel termine di 30 giorni, il signor in data 26.9.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame ci si duole, non già di una determinazione di rigetto dell'istanza di accesso a documenti amministrativi, ma della mancata evasione di una richiesta di informazioni sulle modalità di partecipazione ad un procedimento amministrativo attivato da una denuncia del ricorrente, informazioni che non rivestono la forma di documento amministrativo, necessaria ai fini dell'accessibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e

Amministrazione: Ministero dell'Interno

Fatto

I signori e, in data 28.6.2011, chiedevano alla Prefettura di Bari informazioni sui nominativi dei responsabili del procedimento di concessione della cittadinanza italiana in favore della signora Non avendo ottenuto alcuna risposta, in data 4.8.2011, diffidavano l'Amministrazione a fornire le informazioni richieste, in data 4.8.2011.

In data 15.9.2011 adivano la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del 4.8.2011.

L'Amministrazione, con nota del 3 ottobre 2011, comunicava alla Commissione di aver fatto conoscere ai ricorrenti le modalità di esercizio del diritto di accesso con nota del 15 settembre 2011.

Diritto

Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione informato i ricorrenti in ordine ai tempi ed ai modi di esercizio del loro diritto di accesso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

Fatto

In data 5 agosto 2011 il signor rivolgeva al Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso alla nota del 24 maggio 2005 del dottor, allegata alla memoria della Cassa di risparmio della provincia di Chieti in relazione al procedimento pendente dinanzi al Garante rubricato come fascicolo n. 43378 (punto 1. dell'istanza di accesso), nonché alle delibere 7 giugno 2004, 5 luglio 2004 e 9 settembre 2004 del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio della provincia di Chieti inviate all'Autorità dal titolare del trattamento nel corso del procedimento sfociato con l'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento del 23 dicembre 2004 (punto 3. dell'istanza di accesso).

Nella stessa istanza l'odierno ricorrente chiedeva di poter accedere alla relazione del 25 agosto 2004 del ragioniere, inviata all'Autorità in allegato alla memoria del 14 dicembre 2005 (punto 4. dell'istanza di accesso) nonché agli esiti dei procedimenti promossi dal ricorrente dinanzi al Garante (punto 5. dell'istanza di accesso).

Quanto alla relazione del 24 maggio 2005 del dottor nonché alle delibere 7 giugno 2004, 5 luglio 2004 e 9 settembre 2004 del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, l'Amministrazione, con provvedimento del 30.8.2011, la sottraeva all'accesso, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera b) del regolamento n. 1/2006 del Garante.

Quanto all'accesso alla relazione del 25 agosto 2004 del ragioniere, l'Amministrazione con il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento n.1/2006 del Garante in materia di accesso ai documenti amministrativi, stante il permanere di una situazione contenziosa tra il ricorrente e la Cassa di risparmio, ne disponeva il differimento fino al venir meno del pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento con la decisione del 21 dicembre 2005.

Quanto alla richiesta di aver accesso agli esiti dei procedimenti promossi dal signor dinanzi al Garante, l'Amministrazione rappresentava, nel provvedimento del 30 agosto 2011, che tali esiti gli erano stati già comunicati a conclusione di ciascun procedimento.

Con ricorso del 22.9.2011, il signor chiedeva alla Commissione il riesame della legittimità del provvedimento del 31.8.2011 con cui l'Amministrazione ha in parte rigettato l'istanza di accesso e quanto ad alcuni documenti ne ha differito l'accesso.

In data 5.10.2011, il Garante inviava un'articolata memoria nella quale illustrava le ragioni del proprio operato in relazione all'istanza di accesso in questione.

Quanto al rigetto dell'istanza di accesso relativamente ai documenti di cui ai punti 1) e 3) dell'istanza di accesso, la Commissione non può non ribadire il proprio orientamento espresso in precedenti decisioni, puntualmente citate nella memoria del Garante, (decisione adottata all'esito dell'adunanza del 12.10.2010; decisione adottata all'esito dell'adunanza del 15.3.2011) aventi ad oggetto determinazioni di rigetto di istanze di accesso aventi ad oggetto gli stessi documenti, in considerazione dell'impossibilità di prescindere dall'applicazione dell'art. 15, lettera b) del regolamento n. 1/2006, richiamato dal Garante a fondamento della sottrazione degli stessi all'accesso, trattandosi di documenti che non hanno avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative adottate dal Garante.

Analogamente la Commissione non può non prescindere dall'applicazione dell'art. 10, comma 4) del regolamento n. 1/2006 - che consente il differimento l'accesso a dati detenuti dal Garante al fine di non pregiudicare investigazioni difensive o l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria - in base al quale l'Amministrazione ha ribadito il

differimento di accesso ai dati personali contenuti nella nota del rag., già disposto con la decisione del 24 dicembre 2005, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa in sede giudiziaria del titolare del trattamento dei dati, non essendo cessata, alla data del 30 agosto, nonché alla data di invio alla Commissione della memoria del Garante (5.10.2011), la situazione contenziosa tra il ricorrente e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti atta a legittimare il differimento dell'accesso.

Il ricorso deve essere rigettato anche relativamente alla doglianza concernente il presunto diniego di accesso ai documenti di cui al punto 5), avendo l'Amministrazione precisato nella determinazione impugnata dal ricorrente, e ribadito nella memoria del 5.10.2011, di avergli comunicato gli esiti dei procedimenti promossi dal signor dinanzi al Garante.

Né tale doglianza può esser ritenuta fondata, ove il riferimento agli esiti dei procedimenti debba esser ritenuto comprensivo anche degli esiti di eventuali verifiche disposte dal Garante in relazione ai procedimenti promossi dal ricorrente, come chiarito dal ricorrente nell'istanza del 4.8.2011, posto che l'Amministrazione, come ha precisato nella memoria del 5.10.2011, non ha avuto ragione di poter dubitare, sulla base delle risultanze istruttorie, della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nei diversi procedimenti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo n. 6 di

Fatto

La Professoressa, in servizio presso l'Istituto Comprensivo n. 6 di, in data 10.8.2011, rivolgeva alla Dirigente scolastica del predetto Istituto un'istanza di accesso ad ogni atto, nota, comunicazione pervenuti presso la predetta Dirigente scolastica, riguardante direttamente od indirettamente l'accedente, cui era stato attribuito protocollo riservato.

L'Amministrazione, in data 12.9.2011, accoglieva parzialmente l'istanza di accesso della ricorrente, negando l'accesso ad alcune comunicazioni inviate alla Dirigente scolastica della scuola riguardanti minori ed altro personale della scuola ritenendo che la diffusione di tali comunicazioni avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle persone in esse menzionate.

In data 29 settembre 2011, la Professoressa adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutte le comunicazioni riguardanti la ricorrente pervenute alla Dirigente scolastica dell'Istituto.

L'Amministrazione, in data 4 ottobre 2011, inviava una memoria alla Commissione nella quale identificava le due lettere sottratte all'accesso della ricorrente, inviate, rispettivamente, l'8.6.2011 dalla madre di due alunni della ricorrente, ed in data 30.6.2011 da una collega della Professoressa, ribadendo le ragioni giustificative della determinazione di non consentire l'accesso a tali documenti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La Commissione ritiene di dover riconoscere la fondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente.

E' appena il caso di richiamare il disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo il quale deve essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

E' indubbio che, a fronte di segnalazioni all'Amministrazione scolastica, provenienti da genitori di alunni della ricorrente nonché da una docente della stessa, con cui si tende a mettere in discussione l'operato della Professoressa, l'interesse ad accedere ai documenti in questione al fine di tutelare l'immagine professionale della ricorrente è assolutamente prevalente rispetto alla tutela della riservatezza invocato dall'Amministrazione per giustificare la sottrazione di tali documenti all'accesso chiesto dalla ricorrente.

A tal riguardo merita di essere condivisa l'osservazione della ricorrente secondo la quale, a tutela della riservatezza dei minori, ben potrebbe l'Amministrazione obliterare il riferimento ai dati sanitari contenuto nella lettera dell'8.6.2011.

Quanto all'altra lettera menzionata dall'Amministrazione nella memoria del 4.10.2011, non appare pertinenti il richiamo all'esigenza di tutela del segreto epistolare, posto che si tratta di una nota inviata alla Dirigente scolastica dell'Istituto da una collega della ricorrente contenente censure all'operato didattico di quest'ultima.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 8 agosto 2011 richiesta di accesso alla comunicazione della dott.ssa con la quale quest'ultima si opponeva ad altra e precedente richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente in data 10 giugno u.s. nonché alle buste paga della controinteressata.

L'interesse all'ostensione dei documenti è motivato dal in relazione alla necessità di ottenere una revisione delle condizioni di separazione personale con la dott.ssa

Parte resistente non ha fornito riscontro alla detta istanza nei trenta giorni successivi.

Contro il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 2 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata, con raccomandata A/R la cui copia risulta agli atti. Con memoria difensiva pervenuta in data 5 ottobre, parte resistente osserva di aver fornito la documentazione richiesta all'odierno ricorrente, con esclusione dei documenti relativi alla corresponsione di indennità ed altri sussidi in favore della controinteressata da parte del Ministero, ritenendo sul punto carente di legittimazione l'odierno ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto limitatamente alla mancata ostensione dei documenti citati nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto redatta dall'amministrazione resistente.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sicuramente qualificata all'ostensione, essendo la documentazione richiesta rilevante ai fini della modifica delle condizioni patrimoniali della separazione cui aspira l'odierno ricorrente.

Appare inoltre verosimile che la controinteressata abbia opposto ragioni di riservatezza all'accoglimento dell'originaria richiesta di accesso. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90). Nel caso di specie il contrasto sarebbe tra accesso e riservatezza sub specie di dati comuni, da risolversi a favore del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Radio S.n.c.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Lombardia

Fatto

Il sig., nella qualità di l.r.p.t. di Radio S.n.c., con istanza datata 5 agosto 2011 ha chiesto di poter accedere alla documentazione relativa all'impianto di trasmissione dato in concessione ad altra emittente e precisamente nei confronti di Radio, adducendo a sostegno della domanda il generico perseguimento di fini giudiziari.

Con nota del 27 settembre parte resistente ha chiesto, anche in ragione dell'opposizione della controinteressata, chiarimenti in ordine alla motivazione della domanda ostensiva.

Parte ricorrente ha tempestivamente riscontrato la nota del Ministero e contestualmente ha proposto ricorso avverso la medesima in data 29 settembre u.s., comunicandolo alla società controinteressata. In data 6 ottobre il Ministero resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., Commissione rileva che nella fattispecie non si ravvisano gli estremi di un diniego o di un differimento, contrariamente alla prospettazione fornita dal ricorrente. L'amministrazione resistente, invero, con la nota impugnata ha legittimamente chiesto di meglio specificare l'interesse all'accesso in capo a Radio, atteso che la generica locuzione Fini giudiziari ben lasciava margine all'amministrazione stessa di chiedere, come ha fatto, delucidazioni.

Pertanto, non essendosi alla data odierna formato alcun provvedimento di diniego sull'istanza di accesso, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Logistico Aeronautica Militare Roma

Fatto

Il maggiore riferisce di aver inoltrato all'amministrazione resistente in data 23 luglio 2011 istanza di accesso preordinata alla visione e all'estrazione di copia dei fogli presenza redatti dal Reparto personale dell'aeronautica militare di Roma e relativi all'anno 1999.

Parte resistente ha fornito riscontro asserendo di aver già evaso in precedenza tale richiesta. Il maggiore, viceversa, fa notare che i fogli presenza in questione sono quelli, appunto, redatti dal Reparto Personale mentre quelli a lui consegnati provengono dal reparto servizi sanitari di presidio.

Pertanto contro tale determinazione ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 5 ottobre u.s. lo Stato Maggiore dell'Aeronautica – I reparto – ordinamento e personale, ha trasmesso una memoria difensiva con la quale precisa che i documenti richiesti al Reparto personale sono gli stessi già consegnati in precedenza all'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione del 5 ottobre e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Logistico Servizio Sanitario Aeronautica Militare

Fatto

Il maggiore con, istanza pervenuta il 15 settembre, chiede alla scrivente Commissione di riesaminare la precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere resa nella seduta del 14 giugno 2011. Lamenta il richiedente di non aver ricevuto i documenti richiesti e che avevano originato il ricorso sfociato nella menzionata decisione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile. Rileva, invero, la Commissione che contro le proprie pronunce è data unicamente facoltà di ricorrere al TAR competente nei termini di legge ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l. n. 241/90. Nella fattispecie, invero, non sussistono elementi di novità tali da giustificare un riesame della questione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sicilia – Comando di Bagheria

Fatto

Il sig. con istanza del 3 agosto u.s. e successivo sollecito del 1 settembre, ha chiesto di conoscere gli atti contenuti nel fascicolo richiamati da una lettera contrassegnata da un numero di protocollo e al collegato fascicolo "P".

Parte resistente ha riscontrato la richiesta con nota consegnata al ricorrente in data 6 settembre 2011 ha comunicato di aver distrutto la lettera e di non poter concedere l'accesso alla restante documentazione in quanto l'istanza non fa riferimento all'interesse legittimante l'accesso.

Contro tale determinazione il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 4 ottobre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/06, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria esposizione dei fatti e l'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso né dall'allegata domanda di accesso, non consentendo alla scrivente la necessaria valutazione della legittimazione del ricorrente all'esercizio del chiesto accesso.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna

Fatto

Il sig., essendo stato destinatario di numerose cartelle esattoriali emesse nei propri confronti dal 2005 e sino a tutto il 2010, in data 28 luglio 2011 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia oltre che delle menzionate cartelle e della copia xerografica del relativo atto di notifica, anche dei seguenti documenti:

1) “Nome e cognome del messo notificatore e relativo atto di nomina e autorizzazione ad esercitare nel territorio del Comune di Sassari e Stintino”;

2) Natura del rapporto di lavoro di ogni messo notificatore contrattualizzato da Equitalia spa o da diversa società privata; copia del durc della società in convenzione, copia dei relativi documenti di regolarità contributiva emanati dalla normativa in vigore tempo per tempo compresi tutti gli adempimenti di idoneità sanitaria pre assunzione e documenti relativi agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione Inps e Inail della società cui fa capo il notificatore”;

3) “Copia della convenzione che ha dato origine all’atto di nomina dei messi notificatori straordinari”;

4) “Copia della documentazione da cui risulti che la società è iscritta presso l’albo del ministero delle finanze delle società private abilitate alla affidamento del servizio di riscossioni e notificazioni (rif d.lgs. n 446 del 15/12/1997 art 52 comma 5 lettera b e art. 53 comma 2 cartella per cartella)”;

5) “Nota di trasmissione avvenuta tempo per tempo della comunicazione alla prefettura di pertinenza dell’abilitazione del messo di notificatore”;

6) “Copia del corso e titolo di studio con cui ogni messo notificatore è stato abilitato in ottemperanza alla legge finanziaria 2007 rif. Legge del 27/12/2006 n 296 art.1 comma 158,159,160,182”;

7) “Si richiede inoltre ogni documento utile a evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi tempo per tempo: regio decreto del 1910 n 639, d.lgs. n.196/2003 legge n 80/2005, legge n 263/2005, d.lgs. 223/2006, circolare agenzia delle entrate n 28 del 04/08/2006, legge finanziaria 2007 e il d.P.R. 672/73.

Parte resistente ha dato riscontro alla descritta istanza con nota datata 19 agosto 2011 concedendo l’accesso alle cartelle notificate al ricorrente e fornendo i nominativi dei notificatori. Per gli altri documenti, viceversa, lo ha negato ritenendo l’istante privo di interesse qualificato. Contro tale provvedimento il sig., in data 30 settembre 2011 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La fattispecie portata all’esame di questo collegio costituisce un’esemplificazione paradigmatica dell’esclusione contemplata dall’articolo 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale non possono trovare accoglimento le istanze preordinate ad un controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione.

La quantità e la natura dei documenti richiesti dall’odierno ricorrente e come rilevato nella stessa richiesta di accesso allegata al gravame, rappresenta un sicuro indice della volontà del di verificare il generico rispetto dei canoni comportamentali di parte resistente che,

stante il quadro normativo vigente in subjecta materia non conferisce titolo all'esercizio del diritto di cui agli artt. 22 e ss. della legge citata.

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di Milano

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato richiesta di accesso al fascicolo aperto da parte resistente a seguito di esposto presentato dall'istante nei confronti dell'Avv.

Parte resistente ha concesso solo parzialmente l'accesso con comunicazione ricevuta dall'odierno ricorrente in data 8 settembre u.s.

Contro tale parziale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'Avvocato Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 5 agosto 2011 istanza di accesso rivolta all'amministrazione resistente e preordinata all'acquisizione di copia della documentazione relativa ad un fascicolo aperto a seguito di gravi irregolarità contestate a carico dell'istante.

Parte resistente consentiva l'accesso che veniva esercitato in data 14 settembre u.s. In tale sede al venivano consegnati diversi documenti contenuti nel fascicolo al quale era stato chiesto l'accesso. Ciò nonostante l'odierno ricorrente, non ritenendosi soddisfatto dei documenti consegnatigli, faceva mettere a verbale alcune osservazioni, contestando il mancato integrale accesso ai documenti.

A tale appunto replicava parte resistente opponendo di non possedere altra documentazione oltre a quella consegnata in sede di accesso. Contro tale determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 4 ottobre parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Dal verbale delle operazioni di accesso, oggetto della presente impugnativa, risulta che parte resistente non è in possesso di ulteriore documentazione relativa alla vicenda che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fatto

Il ricorrente, in proprio ed in rappresentanza di altri, ha presentato all'Autorità resistente istanza di accesso a tutti i documenti inerenti la procedura di nomina di undici componenti del Consiglio Nazionale degli Utenti, ivi compresi le relazioni informative trasmesse al Consiglio dell'Autorità dal Capo di Gabinetto, le manifestazioni di intenzione delle associazioni di effettuare le designazioni, le autocertificazioni di rappresentatività delle associazioni ammesse, gli statuti delle associazioni, le designazioni di tutte le associazioni, i curricula di tutti i candidati e le dichiarazioni di non incompatibilità, la delibera n. 397/11/ CONS e di tutti i documenti ritenuti utili per la difesa degli interessi giuridici dei ricorrenti.

Chiarisce il ricorrente di essere stato designato, insieme agli altri istanti, dalle associazioni di appartenenza quali esperti per la nomina a componente dell'indicato Consiglio Nazionale e, pertanto, di essere titolare di un interesse qualificato.

Comunica, nel presente gravame, che l'Autorità resistente, in sede di esercizio del diritto, ha concesso l'accesso ad una parte escludendo " le note , le proposte ed ogni altra deliberazione dell'Ufficio con funzioni di studio e di preparazione del contenuto di atti".

Avverso tale parziale diniego, il dott., in proprio, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è da respingere.

Si rileva che il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità, adottato con delibera del 10 settembre 2008, all'art. 5, in relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sottrae all'accesso: le note, le proposte dei servizi ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti. Non potendo la Commissione disapplicare la norma regolamentare, il ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di Viterbo

Fatto

La ricorrente, inclusa nelle graduatorie permanenti del personale docente per la scuola primaria con titolo alla riserva dei posti in quanto invalida civile, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. Attestazione delle competenti autorità sanitarie AUSL, con omissione dei dati sanitari, riguardanti l'accertamento dello stato di invalidità dei soggetti inclusi nelle graduatorie permanenti del personale docente per la scuola primaria con titolo alla riserva dei posti quali invalidi civili;

b. Attestazioni dei competenti uffici provinciali per l'integrazione lavorativa delle persone disabili e categorie protette relative alla necessaria iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, relativamente ai soggetti inclusi nelle graduatorie permanenti del personale docente per la scuola primaria con titolo alla riserva dei posti quali invalidi civili.

Afferma la ricorrente di essere titolare di un interesse diretto e qualificato a conoscere gli indicati documenti in vista dei prossimi adempimenti previsti per l'assunzione dei posti riservati.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti sia perché l'istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato sia perché, la ricorrente sarebbe priva di un interesse qualificato non essendo prevista l'immissione in ruolo, per il prossimo anno scolastico, di posti riservati per la scuola primaria.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 agosto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La ricorrente, in quanto inserita nella graduatorie permanenti del personale docente per la scuola primaria con titolo alla riserva dei posti in quanto invalida civile, è titolare di un interesse qualificato a verificare se l'amministrazione ha operato correttamente o se ha posto in essere atti o comportamenti potenzialmente lesivi (C.d.S. Sezione V, 25 settembre 2006, n. 5636). Infatti, eventuali inesattezze della graduatoria, riflettendosi sulla sua posizione, qualificano l'interesse della ricorrente ad accedere agli indicati documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto “.....”

Fatto

Il prof. insegnante alle dipendenze dell'Istituto non avendo ricevuto il rimborso quale accompagnatore della classe IV F – Erica – nel viaggio d'istruzione a Parigi effettuato nel 2010, ha diffidato l'amministrazione a pagare l'indennità dovuta.

Comunica il ricorrente nel presente gravame di avere presentato istanza di accesso in qualità di parte interessata, senza tuttavia, allegarla.

Avverso il silenzio rigetto il prof. ha presentato ricorso a questa Commissione, la quale con decisione del 13 settembre, ha invitato il ricorrente ad allegare l'istanza di accesso al fine di potere operare una compiuta valutazione, salva l'interruzione dei termini di legge. Il, con mail, ha inviato a questa Commissione un sollecito a pagare l'indennità ed i rimborsi previsti per il viaggio d'istruzione del 2010, ma non l'istanza di accesso.

Diritto

Il diritto di accesso ha ad oggetto il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Pertanto, poiché la diffida ad adempiere non rientra nell'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e altri
contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo

Fatto

I ricorrenti, tramite il legale rappresentante, hanno chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere agli ultimi due bilanci di previsione e rispettivi conti consuntivi, trasmessi all'amministrazione resistente dall'Opera Metropolitana di Siena – Onlus, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n.33 del 1987. Afferma il legale rappresentante dei ricorrenti che i chiesti documenti sono necessari per esercitare il diritto di difesa nel giudizio pendente innanzi il Tribunale di Siena - Giudice del lavoro contro Opera Metropolitana di Siena Onlus ed Opera Fiorentina s.p.a. in ordine alla cessione del presunto ramo di azienda, intercorsa tra tali soggetti. Infatti, a seguito di tale cessione, i ricorrenti sono stati trasferiti da Opera Metropolitana di Siena Onlus ed Opera Fiorentina s.p.a.

La Prefettura resistente ha negato l'accesso agli indicati documenti affermando, conformemente a quanto sostenuto dalla contro interessata informata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, che la loro rilevanza in giudizio spetta al giudice innanzi al quale è pendente il processo, il quale potrà ordinarne l'esibizione integrale o in astratto e che la cessione del ramo d'azienda non ha alcuna attinenza con gli aspetti del bilancio; ritiene, infine, la Prefettura di non ravvisare alcun collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse vantato dai ricorrenti.

Chiariscono i ricorrente, nel presente gravame, che i documenti sono necessari per valutare l'effettiva esistenza del ramo d'azienda, la nullità della cessione per violazione di norme imperative connesse alla natura giuridica dell'ente, ossia fabbriceria ed onlus, la cui puntuale individuazione dipende, anche dalla conoscenza della gestione economica e contabile.

La controinteressata, nella memoria del 26 settembre inviata a questa Commissione, ha comunicato che l'Opera è un ente privato – onlus, iscritta nel relativo registro regionale dal 30 gennaio 1998. Rileva, poi, l'Opera che l'istanza di accesso, avendo ad oggetto profili contabili connessi alla cessione del ramo d'azienda, attiene all'espletamento di attività di natura privatistica quali, appunto, quelle relative all'organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla gestione del personale. L'Opera Metropolitana di Siena Onlus ha, infatti, avviato un processo di riorganizzazione in vista dell'esternalizzazione dei servizi, quali l'accoglienza, il marketing etc. attività estranee alle funzioni pubblicistiche di amministrazione, conservazione e manutenzione del patrimonio. Prosegue la controinteressata affermando che alla medesima conclusione si giunge, anche, nel caso in cui si volesse qualificare la Opera Metropolitana di Siena Onlus quale organismo di diritto pubblico atteso che tale natura varrebbe solo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di evidenza pubblica. Afferma, ancora, la controinteressata che l'istanza è generica ed è volta ad esercitare un controllo generalizzato sul proprio operato atteso che non chiarisce quali siano in concreto i profili economico contabili dell'attività rilevanti nella controversia e che non sussiste alcun collegamento tra i bilanci dell'ente e le decisioni di carattere organizzativo. L'ente controinteressato ha allegato alla propria memoria, tra gli altri documenti, il proprio Statuto.

Avverso il provvedimento di diniego del 10 agosto, il legale rappresentante dei ricorrenti ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Prefettura ha negato l'accesso agli indicati documenti affermando la spettanza, esclusivamente, in capo al giudice innanzi al quale pende il processo indicato nella parte narrativa in fatto del potere di ordinare l'esibizione dei documenti e l'assenza di un nesso di collegamento tra i chiesti documenti e la difesa in giudizio dei propri diritti.

Al riguardo questa Commissione rileva che "il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti, e l'accesso ai documenti va consentito anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 settembre 2010, n. 7183).

In base allo Statuto l'ente resistente "persegue finalità di utilità sociale in diversi settori, tra i quali, la tutela, promozione e valorizzazione del complesso monumentale della Cattedrale e del Duomo Nuovo e di tutti gli altri beni sia di proprietà sia affidati, soggetti al vincolo di cui al d.lgs. n. 490 del 1999; promozione della cultura e dell'arte in ogni sua forma e manifestazione" (art. 2). Il patrimonio dell'Opera è costituito da: le rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare, i proventi degli ingressi da ogni luogo cui il pubblico sia ammesso a pagamento, i fitti di eventuali esercizi commerciali (art. 3). Il Consiglio di amministrazione è composto da 7 membri, dei quali cinque nominati dal Ministro dell'Interno e due dall'Ordinario Diocesano (art. 5).

Premesso che le attività di cui all'art. 2 dello Statuto sono qualificabili di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990, si tratta di verificare se l'attività organizzativa e di gestione del personale sia teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla cura dell'interesse pubblico.

Senza dubbio l'affidamento all'Opera Fiorentina s.p.a. dei servizi incide direttamente sulla promozione e valorizzazione del complesso monumentale della Cattedrale, del Duomo Nuovo, di tutti gli altri beni sia di proprietà sia affidati, della cultura e dell'arte in ogni sua manifestazione; infatti, la specializzazione dei servizi di accoglienza, marketing etc. contribuisce a valorizzare i beni affidati all'Opera. Pertanto, anche, i connessi atti di gestione del personale dipendente, pur essendo atti di diritto privato, incidendo, anche solo potenzialmente, sulla fruibilità e sfruttabilità dei beni affidati all'Opera, i cui proventi contribuiscono ad incrementare le rendite della medesima, sono da assoggettare ai canoni di trasparenza disciplinati dalla legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale ASP di Palermo

Fatto

La ricorrente, quale partecipante alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale di tecnico della prevenzione, ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti inerenti la predetta selezione e, in particolare, alla delibera n. 637 del 29 luglio 2011 ed ai relativi verbali, al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Vigili del Fuoco – Livorno

Fatto

Il ricorrente, in qualità di presidente dell'A.Ge. Arcipelago Toscano, associazione di genitori riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e legittimata a rappresentare i genitori presso le istituzioni ai sensi delle circolari ministeriali 225 del 19 agosto 1991 e 55 del 15 febbraio 1995, del D.M. n. 253 del 25 agosto 1998, ha chiesto al Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno di potere accedere ai seguenti documenti:

- a) Quelli relativi alle ispezioni effettuate in materia di sicurezza, a seguito della richiesta del ricorrente di effettuare un intervento in merito alla problematiche inerenti la sicurezza nelle scuole di competenza, ed in particolare, nell'edificio del Grigolo e di Salita Napoleone;
- b) quelli relativi alle ispezioni effettuate in materia di sicurezza a partire dall'anno 2007;
- c) quelli relativi all'ispezione effettuata il 15 marzo 2011, con l'indicazione dei luoghi in cui si presumono le criticità ed ogni altro documento utile;
- d) nulla osta preventivo richiesto dalla provincia di Livorno per l'utilizzo dei locali posti in Portoferraio, Salita Napoleone, quale scuola superiore;
- e) le motivazioni alla base della soppressione del servizio di accettazione "atti" da parte del locale distaccamento dei VV.FF. e l'invito a ripristinare il servizio.

L'amministrazione resistente, in sede di esercizio del diritto, ha consentito l'accesso ad una parte dei documenti; afferma, infatti, il ricorrente di non avere avuto copia dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e); comunica, poi, il ricorrente, relativamente alla richiesta di copia del nulla osta, che l'amministrazione resistente ha inviato copia del nulla osta rilasciato dalla Provincia e non il nulla osta preventivo.

Avverso il provvedimento di accesso parziale del 29 luglio, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il Comando dei Vigili del fuoco resistente ha inviato a questa Commissione la memoria trasmessa al ricorrente nella quale ha riepilogato le informazioni ed i chiarimenti forniti, ha allegato per ciascun plesso scolastico oggetto dell'istanza di accesso, lo stato dell'arte di ogni provvedimento ed i relativi documenti; l'amministrazione resistente afferma, altresì, infine, di volere assicurare la massima trasparenza dei propri documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria del 5 ottobre di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comune di Monteleone di Spoleto

Fatto

La ricorrente, in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel comune resistente alla via, ha chiesto, a fini di giustizia, di potere accedere ai seguenti documenti inerenti i lavori di sistemazione della strada comunale presso la quale si trova la propria abitazione, ossia delibera della Giunta comunale e elaborati grafici di progetto con relazione tecnica.

L'amministrazione comunale ha comunicato che i chiesti documenti possono essere visionati e, a seguito della produzione di un'istanza in bollo, rilasciati in copia, previa, ulteriore, specificazione dei documenti di cui avere copia atteso che il progetto è costituito da 16 tavole.

Avverso il provvedimento del 29 agosto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Preliminarmente la scrivente Commissione si dichiara competente a decidere il presente gravame. Al riguardo si osserva che quest'ultima è competente a decidere, in via suppletiva, i ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi adottate dalle amministrazioni locali nel caso in cui il difensore civico sia assente

Il comune resistente ha consentito la visione dei documenti ed ha subordinato la loro estrazione di copia alla presentazione di un'istanza in bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria.

Pertanto, il ricorso è inammissibile, atteso che la scrivente Commissione è competente a decidere in ordine ai provvedimenti di diniego, espressi o taciti, ipotesi questa non realizzatasi nella fattispecie in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Perano (Chieti)

Fatto

Il ricorrente, consigliere presso il Comune resistente, con istanza del 5 ottobre 2009, sollecitata il 24 febbraio, il 12 aprile ed il 30 settembre 2010, ha chiesto al comune resistente di potere accedere a tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza che intercorre tra il comune e la regione Abruzzo, provincia di Chieti, Agenzia del Demanio, Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti di Lanciano S.A.S.I. s.p.a. Asm Metamer Valsangro Zona "S" Istituto comprensivo di Tornareccio, in via permanente e fino alla scadenza del proprio mandato.

Avverso il silenzio rigetto il cons. ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

L'istante il 30 luglio 2011 ha chiesto al Ministero dell'interno copia della relazione della Provincia di Avellino in merito al ricorso inviato dal al Capo dello Stato il 24 febbraio 2003. Lamentando l'omissione dell'art. 25 c. 2 della legge 241/90 il 29 settembre 2011 il ha presentato ricorso a questa Commissione.

Memoria di parte resistente datata 5 ottobre 2011 comunica di aver negato l'accesso con nota del 12 settembre 2011 a motivo della materiale indisponibilità dei documenti chiesti, in quanto non ancora trasmessi dall'amministrazione provinciale di Avellino, e che gli stessi sarebbero stati consegnati non appena pervenuti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame è inammissibile, a norma dell'art. 12 c. 7 lett. c) d.P.R. 184/06, in quanto privo di allegazione del provvedimento impugnato, come previsto dall'art. 12 c. 4 lett. a) d.P.R. 184/06.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Fatto

Il sig. il 4 giugno 2011 ha chiesto al Ministero in epigrafe copia della relazione resa dall'amministrazione stessa in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 5 gennaio 2011 dal contro l'INPDAP di Avellino. Non avendo avuto risposta alcuna dall'ufficio adito il il 6 luglio 2011 è ricorso a questa Commissione.

Parte resistente con memoria del 14 luglio 2011 ha dato prova di aver comunicato al il 4 luglio che la chiesta relazione è ancora in fase istruttoria, e che verrà resa appena completato l'iter procedimentale.

La Commissione, nel plenum del 20 luglio 2011, ha respinto il gravame, non essendo effettivamente esistente, allo stato dei fatti, il documento domandato.

Il 15 ottobre 2011 il sig. ha nuovamente presentato ricorso, sulla medesima questione, alla scrivente Commissione per l'accesso.

Diritto

La Commissione, configurandosi l'odierno ricorso come una richiesta di riesame di quanto già deciso nel plenum del 20 luglio scorso, preliminarmente rileva l'inammissibilità del gravame, atteso che l'art. 25 della legge 241/90 non le consente di riesaminare le decisioni precedentemente rese.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS di Trento

Fatto

La ricorrente ha chiesto il 23 febbraio e il 6 aprile 2011 all'amministrazione in epigrafe di accedere agli atti relativi al mancato rimborso di 5 giorni di assenza per malattia. Lamentando il silenzio dell'Amministrazione, la il 17 settembre 2011 si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Memoria di parte resistente datata 3 ottobre ripercorre la vicenda.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Ascoli Piceno

Fatto

Il ricorrente, in attesa di ottenere la cittadinanza italiana, ha chiesto il 20 luglio 2011 alla Prefettura in epigrafe di accedere agli atti della relativa istanza. Lamentando il silenzio dell'Amministrazione, il ha presentato il 14 settembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Memoria di parte resistente datata 5 ottobre ripercorre la vicenda ed eccepisce la mancata sottoscrizione del ricorso.

Diritto

La Commissione, visto il combinato disposto del d.P.R. 68/05, dell'art. 38 d.P.R. 445/00 e dell'art. 65 DLgs 82/05, dichiara preliminarmente inammissibile l'odierno ricorso, ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. c) del d.P.R. 184/06, e dell'art. 12 c. 3 lett. a) del d.P.R. 184/06, perché, mancando la sottoscrizione, vi è incertezza sulle generalità del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Comuni di Gimigliano, Maida, Marcellinara, S. Pietro apostolo, Settingiano (CZ)

Fatto

L'istante, segretario generale FP CGIL Catanzaro/Lamezia, l'1 agosto 2011 ha chiesto ai Comuni epigrafati accesso agli atti relativi alla gestione e affidamento degli impianti di depurazione del territorio. Lamentando il silenzio delle Amministrazioni, il, in nome e per conto di tre lavoratori del settore, ha presentato il 15 settembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente come l'odierno gravame, asseritamente presentato su mandato di tre lavoratori, manchi sia delle generalità degli stessi sia di copia della relativa delega, e debba essere conseguentemente dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione in capo al sig., ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. a) del d.P.R. 184/06.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della giustizia

Fatto

L'istante il 14 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione, sulla valutazione dell'istante stesso e sulla sua esclusione dalle prove orali, al fine di tutelare i propri legittimi interessi.

L'8 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante il 16 settembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 5 ottobre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno a un ritardo nella nomina.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della giustizia

Fatto

L'istante il 12 luglio 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria nonché ai verbali della Commissione sui criteri di valutazione, sulla valutazione dell'istante stesso e sulla sua esclusione dalle prove orali, al fine di tutelare i propri legittimi interessi.

L'8 agosto 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante il 10 settembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 5 ottobre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

Diritto

La Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno a un ritardo nella nomina.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio consolare – Ambasciata d'Italia in Eritrea

Fatto

La ricorrente, per mezzo del proprio procuratore arch., ha chiesto il 10 maggio 2011 all'amministrazione in epigrafe di accedere al certificato di stato di famiglia originale e storico del deceduto sig., da cui fosse desumibile l'identità dei suoi eredi, e le residenze in Eritrea o i comuni di rimpatrio in Italia o i trasferimenti in altra circoscrizione consolare di detti eredi, affermando che tali documenti sono necessari per ottenere dall'Alta corte di Asmara il proprio riconoscimento giudiziale di paternità. Lamentando il silenzio dell'Amministrazione, parte ricorrente ha dapprima reiterato la domanda ostensiva con istanza del 27 luglio 2011, e poi, il 22 settembre 2011, si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso, né vale la mera reiterazione dell'istanza a rendere impugnabile il successivo diniego, meramente confermativo, stante il carattere decadenziale del termine di proponibilità del ricorso in materia di accesso (cfr. CdS – Ad. Plen. 6/06).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Udine

Fatto

Il sig. il 18 settembre 2011 ha presentato, per tramite del sig., ricorso a questa Commissione. Nel fascicolo del ricorso è presente solamente l'elezione di domicilio, la delega al sig. e un decreto del Prefetto di Udine di non inserimento della ditta amministrata dal ricorrente nell'elenco delle società autorizzate al parcheggio e alla custodia di autoveicoli.

Memoria di parte resistente del 3 agosto 2011 comunica che il ricorrente, a seguito del mancato accoglimento di una richiesta di accesso informale agli atti connessi al decreto allegato al gravame, era stato invitato a presentare formale istanza di accesso, e che tale richiesta non risulta tuttora pervenuta.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno gravame, ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. c) del d.P.R. 184/06, per essere lo stesso privo dei requisiti di cui all'art. 12 c. 3 lett. b) e c) del d.P.R. 184/06, ovvero l'esposizione, benché sommaria, dell'interesse al ricorso e dei fatti connessi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS - Pescara

Fatto

L'istante il 12 settembre 2011 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe copia del prospetto del TFR di sua spettanza e la liquidazione dello stesso. Lamentando il silenzio dell'INPS, la il 29 settembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

L'odierno gravame è inammissibile per due distinti motivi.

Per quanto riguarda la chiesta liquidazione del TFR, la Commissione rileva preliminarmente che ciò non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/1990, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

Per quanto riguardante il rilascio di copia del prospetto del TFR, la Commissione osserva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno ricorso, stante il fatto che esso è rivolto contro un diniego di accesso che, non essendo trascorsi i trenta giorni previsti dalla legge 241/90 per la formazione del silenzio-rigetto, risulta non ancora formatosi.

Resta inteso come ciò non precluda la facoltà per l'istante di riproporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento dell'Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 12, c. 8, del d.P.R. 184/06.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: prof.

contro

Amministrazione resistente: Università Kore - Enna

Fatto

L'istante il 18 agosto 2011 ha chiesto all'università in epigrafe copia del registro delle lezioni compilato dal medesimo per il corso di diritto internazionale tenuto presso la facoltà di scienze motorie dal 15 novembre al 10 dicembre 2010, al fine di tutelarsi nell'ambito di un ricorso al Capo dello Stato sulla mancata erogazione di un compenso per le trasferte.

Lamentando il silenzio dell'Amministrazione il ha presentato ricorso, il 19 settembre 2011, a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

La spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti, essendo egli autore dei medesimi, e quindi intervenuto nel procedimento stesso, si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
– II Reparto – 4° Divisione

Fatto

Il Tenente Colonnello, quale partecipante alla procedura di avanzamento, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. documenti redatti dalla commissione di avanzamento, sia dai singoli componenti sia dalla commissione unitariamente considerata, relativi ai Tenenti Colonnelli che hanno ricevuto un punto di merito utile all'iscrizione nel quadro di avanzamento per l'anno 2009 (ruolo normale e speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissione in servizio permanente effettivo), per le annualità 2009 e 2010;

b. i criteri di calcolo matematici che consentono di trasformare le attività svolte dagli Ufficiali, i giudizi ed i riconoscimenti, in "punti di merito e giudizi", per le annualità 2009 e 2010;

c. documenti redatti dalla commissione di avanzamento, sia dai singoli componenti sia dalla commissione unitariamente considerata, relativi al ricorrente che hanno condotto alla definizione del punteggio;

d. il quadro di avanzamento per l'anno 2010;

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi nel procedimento in corso innanzi il Capo dello Stato.

Parte resistente, con provvedimento del 4 febbraio, ricevuto dal ricorrente il 23 febbraio, quanto ai documenti di cui alle lettere a), b) e d) ha concesso l'accesso al verbale redatto dalla commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativo all'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale delle Armi varie e schede motivazionali, concernenti il personale promosso al grado superiore, per gli anni 2009 e 2010; con riferimento all'annualità 2010, è stato, inoltre, concesso l'accesso alle schede motivazionali concernenti il ricorrente. L'amministrazione resistente, ha, infine, concesso l'accesso alla determina di formazione del quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli per l'anno 2010.

Parte resistente, poi, nega l'accesso ai verbali redatti dalla commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativi all'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi varie, per gli anni 2009 e 2010, ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato atteso che il medesimo appartiene al ruolo normale delle Armi varie.

Comunica, ancora, il Ministero resistente che la relazione relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato è in via di predisposizione. Con riferimento, infine, alla richiesta di accesso ai criteri adottati dalla commissione nei procedimenti di valutazione parte resistente comunica la normativa disciplinante tali criteri; aggiunge, infine, il Ministero che le attività della Commissione sono descritte nei verbali dati in copia.

Questa Commissione, con decisione del 6 aprile 2011, ha accolto il ricorso relativamente ai verbali redatti dalla commissione superiore di avanzamento dell'Esercito relativi all'avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi varie, per gli anni 2009 e 2010 e lo ha dichiarato infondato per i rimanenti documenti.

Con nota del 27 settembre il ricorrente informa questa Commissione che il Ministero resistente ha ommesso di dare copia di alcuni documenti e, in particolare, dei documenti relativi ai Tenenti colonnelli dei ruoli Speciali.

Diritto

Il ricorso è inammissibile. Avverso il mancato o parziale adempimento delle decisioni di questa Commissione è possibile esperire ricorso al TAR entro trenta giorni dal provvedimento di parziale accoglimento, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri;;;
contro

Amministrazione resistente: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

Fatto

I Sigg.ri, e, rappresentati e difesi dall'Avv., riferiscono di aver presentato in data 7 luglio 2011 istanza di accesso agli atti relativi al trasferimento concesso da parte resistente ad una collega dei ricorrenti e segnatamente alla sig.ra

Motivano tale istanza in virtù di asserita precedenza che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti pure aspiranti alla medesima sede di trasferimento accordata alla controinteressata.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi all'istanza e quindi con ricorso pervenuto in data 6 ottobre, i ricorrenti hanno presentato gravame chiedendone l'accoglimento.

Dichiarano di aver notificato il ricorso alla controinteressata, individuata nelle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra e non nelle Ferrovie del Sud Est che, viceversa, assume la qualifica di parte resistente nel presente procedimento. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte degli stessi ricorrenti, questi avrebbero dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: INPDAP - Catania

Fatto

L'istante il 18 agosto 2011 ha chiesto all'INPDAP di Catania accesso al decreto dell'8 novembre 2010 che gli attribuisce una pensione. Dolendosi del silenzioso rigetto dell'Amministrazione, il sig. ha presentato il 5 ottobre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Il gravame è da accogliere. Trattandosi di atto di cui il ricorrente è destinatario, il diritto per quest'ultimo ad accedervi si fonda sulla sua natura di atto endoprocedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
Segreteria del Vice Capo della Polizia

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 15 settembre 2011 istanza di accesso rivolta all'amministrazione resistente e preordinata all'acquisizione di copia della documentazione relativa ad un fascicolo aperto a seguito di gravi irregolarità contestate a carico dell'istante.

Parte resistente riscontrava la domanda di accesso con nota del 23 settembre, asserendo di non essere in possesso della documentazione domandata.

Contro tale determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendone l'accoglimento.

Con nota del 10 ottobre 2011, l'Amministrazione resistente ha inviato le proprie controdeduzioni.

Diritto

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Dalla nota oggetto della presente impugnativa, risulta che parte resistente non è in possesso di ulteriore documentazione relativa alla vicenda che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica – Ufficio per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali

Fatto

Il Sig. in data 29 luglio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente notizie sullo stato di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal medesimo presentato oltre che il nominativo del responsabile dell'istruzione dello stesso ricorso straordinario.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 26 settembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 7 ottobre 2011, parte resistente ha eccepito di non possedere le informazioni richieste, in quanto detenute dal Ministero della Difesa, ente competente alla relativa attività istruttoria.

Diritto

Sul gravame presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

L'istanza ed il successivo gravame, anche da quanto si evince dalla memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, fanno riferimento ad informazioni rispetto alle quali non è dato sapere se siano integrate in supporti costituenti documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, l. n. 241/90, pertanto il ricorso è inammissibile in quanto il diritto d'accesso si esercita, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.